

Emanuela Dal Santo

GESTIONE SICUREZZA CANTIERI

**REALIZZAZIONE DI UN'OPERA EDILE O DI INGEGNERIA CIVILE
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81**



COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE E DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

- ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE E DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
- ADEMPIMENTI E MODULISTICA
- GESTIONE E CONTROLLO NELLA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA

CD-ROM INCLUSO

CON UN SOFTWARE
PER LA VERIFICA DELL'IDONEITÀ
DEI PIANI DI SICUREZZA
E DI COORDINAMENTO

Emanuela Dal Santo
GESTIONE SICUREZZA CANTIERI

ISBN 13 978-88-8207-348-0
EAN 9 788882 073480

Manuali, 87
Prima edizione, giugno 2009

Dal Santo, Emanuela

Gestione sicurezza cantieri : realizzazione di un'opera edile o di ingegneria civile
ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

/ Emanuela Dal Santo. – Palermo : Grafill, 2009.

(Manuali ; 87)

ISBN 978-88-8207-348-0

1. Infortuni sul lavoro – Prevenzione. 2. Cantieri edili – Sicurezza.

344.450465 CDD-21

SBN Pal0219459

CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

Finito di stampare nel mese di giugno 2009

presso **Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l.** Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

Sommario

PREMESSA	p.	9
RINGRAZIAMENTI	"	11
ELENCO DEGLI ACRONIMI	"	13
DEFINIZIONI	"	15
1.1. Campo di applicazione	"	15
1.2. Il committente.....	"	17
1.3. Il Datore di lavoro committente.....	"	18
1.4. Il Responsabile dei Lavori	"	19
1.5. Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).....	"	22
1.6. La delega di funzioni.....	"	23
1.7. L'impresa affidataria.....	"	24
1.8. Le misure generali di tutela dell'art. 15.....	"	27
1.9. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento	"	28
1.10. Il Fascicolo dell'opera	"	29
COMPITI E RESPONSABILITÀ	"	35
2.1. Il Committente.....	"	35
2.2. Il responsabile dei lavori	"	39
LE ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE/RESPONSABILE DEI LAVORI	"	41
3.1. Attività relative alla fase di progettazione dell'opera	"	42
3.2. Attività relative alla fase di affidamento dei lavori.....	"	54
3.3. Attività relative alla fase di esecuzione di lavori	"	60
3.4. Attività relative alla fase di conclusione di lavori.....	"	64
BIBLIOGRAFIA	"	69

APPENDICE A – DOCUMENTI

VALUTAZIONE SULL'APPLICABILITÀ DEL TITOLO IV	p.	73
DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEI LAVORI	"	75
DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA PER VERIFICA DEI REQUISITI DI COORDINATORE	"	79
DESIGNAZIONE DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E/O ESECUZIONE	"	83
APPENDICE AL DISCIPLINARE D'INCARICO PER IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	"	87
VERBALE DI VALUTAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	"	89
VERBALE DI VALUTAZIONE DEL FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA.....	"	95
TRASMISSIONE DEL PSC ALLE IMPRESE IN FASE DI GARA.....	"	99
APPENDICE AL DISCIPLINARE D'INCARICO PER IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	"	101
RICHIESTA DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA ALL'IMPRESA AFFIDATARIA	"	103
RICHIESTA DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA AL LAVORATORE AUTONOMO.....	"	105
VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA.....	"	107
VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DEL LAVORATORE AUTONOMO	"	109
TRASMISSIONE DOCUMENTI ALL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE	"	111
COMUNICAZIONE ALLE IMPRESE DEI NOMINATIVI DEL CSP E DEL CSE.....	"	115
CONTENUTI DELLA NOTIFICA PRELIMINARE	"	117
TRASMISSIONE DELLA NOTIFICA PRELIMINARE.....	"	119
COMUNICAZIONE DI TERMINE DELLE PRESTAZIONI ED INFORMAZIONI SUL FASCICOLO	"	121

APPENDICE B – NORMATIVE

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81	p. 125
Art. 14 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori	" 125
Art. 15 Misure generali di tutela	" 126
Art. 16 Delega di funzioni	" 127
Art. 17 Obblighi del datore di lavoro non delegabili	" 127
Art. 21 Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi	" 127
Art. 26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.....	" 128
Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi.....	" 130
Art. 88 Campo di applicazione	" 130
Art. 89 Definizioni.....	" 131
Art. 90 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori.....	" 132
Art. 91 Obblighi del coordinatore per la progettazione.....	" 134
Art. 92 Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori	" 134
Art. 92 Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori	" 135
Art. 93 Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori	" 136
Art. 94 Obblighi dei lavoratori autonomi	" 136
Art. 95 Misure generali di tutela	" 136
Art. 96 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti	" 136
Art. 97 Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria.....	" 137
Art. 98 Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori	" 137
Art. 99 Notifica preliminare.....	" 138
Art. 100 Piano di sicurezza e di coordinamento	" 139
Art. 101 Obblighi di trasmissione	" 139
Art. 102 Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza.....	" 140
Art. 103 Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora	" 140
Art. 104 Modalità attuative di particolari obblighi	" 140
Art. 157 Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori	" 141
Art. 158 Sanzioni per i coordinatori.....	" 141
Art. 159 Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti	" 141
Art. 160 Sanzioni per i lavoratori	" 142
Art. 299 Esercizio di fatto di poteri direttivi.....	" 142
Allegato I Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale	" 142
Allegato II Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10)	" 143
Allegato IX	" 143
Allegato X Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)	" 143
Allegato XI Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 100, comma 1	" 144

Allegato X Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a).....	p.	144
Allegato XI Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 100, comma 1.....	"	145
Allegato XII Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99.....	"	145
Allegato XIII.....	"	146
Allegato XIV Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.....	"	149
Allegato XV.....	"	150
Allegato XVI Fascicolo con le caratteristiche dell'opera.....	"	158
Allegato XVII Idoneità tecnico professionale.....	"	168
LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109 (E S.M.I.).....	"	171
Art. 25 Varianti in corso d'opera.....	"	171
Art. 30 Garanzie e coperture assicurative.....	"	172
Art. 31 Piani di sicurezza.....	"	172
DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163.....	"	175
Art. 3 Definizioni.....	"	175
Art. 5 Regolamento e capitolati.....	"	180
Art. 10 Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.....	"	181
Art. 86 Criteri di individuazione delle offerte anomalmente basse.....	"	183
Art. 131 Piani di sicurezza.....	"	183
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 DICEMBRE 1999, N. 554.....	"	187
Art. 7 Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici.....	"	187
Art. 8 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento.....	"	188
Art. 127 Sicurezza nei cantieri.....	"	191
DETERMINAZIONE N. 4/2006 DEL 26 LUGLIO 2006.....	"	193
Determinazione.....	"	193
DETERMINAZIONE 5 MARZO 2008.....	"	205
Determinazione.....	"	205
DECRETO LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE 2003, N. 276.....	"	207
Art. 20 Condizioni di liceità.....	"	207
Art. 21 Forma del contratto di somministrazione.....	"	208
Art. 29 Appalto.....	"	209
Art. 30 Distacco.....	"	210

UNI 8290-1:1981 EDILIZIA RESIDENZIALE – SISTEMA TECNOLOGICO – CLASSIFICAZIONE E TERMINOLOGIA	p.	211
UNI EN 13306:2003 MANUTENZIONE – TERMINOLOGIA	"	213

APPENDICE C – SOFTWARE

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE VALIDPSC.....	"	217
Introduzione al CD-ROM allegato	"	217
Requisiti hardware e software	"	217
Procedura per la richiesta della password utente.....	"	217
Procedura per l'installazione del software	"	218
Procedura per la registrazione del software	"	218
USO DEL PROGRAMMA.....	"	219
Immissione di dati	"	219
Stampa	"	221
Personalizzazione dell'output.....	"	222

Premessa

L'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, in attuazione della legge delega n. 123/2007, ha comportato modifiche ed innovazioni nelle attività delle varie figure che partecipano alla realizzazione di un'opera edile o di ingegneria civile.

Se subito dopo la pubblicazione della norma, il decreto veniva considerato ininfluenza sull'organizzazione della sicurezza nel settore, innovando solo nel senso di aver raggruppati in un corpus unico i decreti degli anni '50 (D.P.R. 547/1955; D.P.R. 164/1956; D.P.R. 302/1956 e D.P.R. 303/1956) e il D.Lgs. 494/1996, ad una successiva lettura è apparso evidente che il legislatore ha inteso dare un'impostazione nettamente più globale e coinvolgente all'organizzazione della sicurezza in cantiere. Non solo, quindi, si intende assoggettare a gestione da parte del coordinatore per la sicurezza ogni cantiere, di qualunque dimensione e complessità, alla sola condizione che in esso operino, contemporaneamente o successivamente, almeno due imprese, ma nella gestione della sicurezza vengono coinvolti tutti i tecnici, fin dalla fase di progettazione. Il nuovo decreto, infatti, stabilisce che il responsabile dei lavori è il *“soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera”*.

Sicuramente il legislatore ha voluto individuare obbligatoriamente la figura del responsabile dei lavori in un soggetto provvisto di titolo professionale e con adeguate capacità tecniche, in quanto, in virtù del proprio ruolo, ha la necessaria conoscenza sia del progetto che delle modalità organizzative del cantiere. Con tale modifica, il committente è, da un lato, vincolato nella scelta del responsabile dei lavori, in quanto non può più delegare chiunque a svolgere i compiti previsti per legge a suo carico; dall'altro, è ragionevolmente certo che figure che prima potevano dedicare minore attenzione alle problematiche gestionali proprie della sicurezza, dovranno ora operare in modo concertato con le professionalità specifiche della sicurezza, organizzando un cantiere globalmente sicuro.

Tale nuova impostazione comporta che gli incaricati della progettazione e della direzione dei lavori debbano oggi rivedere la propria attività in un'ottica di controllo complessivo di tutte le procedure legate alla realizzazione dell'opera.

L'augurio che molti coordinatori per la sicurezza si sono fatti è che, finalmente, la sicurezza della costruzione e della gestione dell'opera diventi obiettivo comune di tutti i tecnici del settore che, in quanto coinvolti ab origine nella progettazione e nella costruzione del manufatto, non potranno addurre giustificazioni al loro scarso interesse alle attività e alle problematiche della sicurezza sul lavoro in cantiere.



Ringraziamenti

Ringrazio gli amici che mi hanno stimolato a ordinare in forma compiuta le osservazioni che sono emerse, sia durante le discussioni che nei vari incontri formativi promossi e realizzati nel corso degli anni. In particolare, oltre a tutti i miei studenti, ringrazio i componenti del CISCUdine e l'ing. Giuseppe Di Florio, mentore attento e sempre presente.



Elenco degli acronimi

PSC:	Piano di Sicurezza e Coordinamento
POS:	Piano Operativo di Sicurezza
PSS:	Piano di Sicurezza Sostitutivo
D.Lgs.:	Decreto Legislativo
D.P.R.:	Decreto del Presidente della Repubblica
CSP:	Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione
CSE:	Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione
RdL:	Responsabile dei Lavori

Definizioni

□ 1.1. Campo di applicazione

La fonte normativa che disciplina le attività di tutela della sicurezza e salute sul lavoro è il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, pubblicato sul supplemento ordinario n. 108 alla *Gazzetta ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2008.

Il provvedimento ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro le cui regole – fino ad oggi contenute in una lunga serie di disposizioni succedutesi nell’arco di quasi sessanta anni – sono state rivisitate e collocate in un’ottica di sistema.

Il Titolo I del decreto contiene le disposizioni di carattere generale, applicabili a tutte le tipologie di lavoratori e di lavori, mentre i titoli successivi contengono, divise in forma corrispondente alla tipologia di lavori o per argomento, le disposizioni già in vigore, riorganizzandole in forma unitaria. Le disposizioni già contenute nel D.Lgs. 494/1996, come integrato dal D.Lgs. 528/1999, nonché quelle dei decreti “storici” in materia di cantieri temporanei o mobili, ovvero il D.P.R. 164/1956, e per quanto pertinenti, il D.P.R. 547/1955, il D.P.R. 303/1956 e il D.P.R. 302/1956 vengono ricomprese nel Titolo IV. Ogni titolo, nel decreto 81, contiene al suo interno tutte le disposizioni, le sanzioni relative, e rimanda agli allegati per la definizione di elementi tecnici di dettaglio. Gli allegati relativi al titolo IV sono numerati dal X al XXIII.

L’articolo 88 e l’articolo 89 definiscono quale campo di applicazione del Titolo IV il cantiere temporaneo o mobile, altrimenti detto anche “cantiere”, che corrisponde a “qualsunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile”. L’elenco riportato nell’allegato X (riportato in appendice a pagina 143), relativo alla tipologia dei lavori, come pure le esclusioni riportate al comma 2 dell’articolo 88 (riportato in appendice a pagina 130), ripetono i contenuti dell’allegato I del D.Lgs. 494/1996, in seguito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 528/1999.

Da sottolineare che il parametro della tipologia dei lavori non è l’unico da prendere in considerazione per individuare l’ambito di applicazione della norma. Dalla definizione di cantiere deriva la necessità di individuare il “luogo fisico”, ovvero l’area di cantiere o cantierabile in cui si svolgeranno i lavori edili o di ingegneria civile indicati nell’allegato. Non è detto che tale luogo sia unico, nel senso che potrebbe svilupparsi in più aree separate; è il caso ad esempio di buona parte dei cantieri di infrastrutture, delle opere di difesa del suolo, di interventi edilizi complessi. L’indicazione data dal legislatore con tale dizione, e con la successiva definizione del committente come colui per conto del quale “l’intera opera” viene realizzata, stabilisce che quale cantiere dobbiamo individuare tutte

quelle zone, contigue, limitrofe od anche separate tra loro, che sono comunque funzionali alla realizzazione dell'opera e che, nelle loro reciproche interrelazioni, possono comportare esigenze di coordinamento, al fine della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e delle persone esterne in qualche forma coinvolte. "Si ha dunque una localizzazione unitaria del cantiere non solo nell'ipotesi di lavori edili insistenti sulla medesima area, ma anche nel caso in cui le aree di lavoro siano diverse e fisicamente separate, ma caratterizzate dalla prevedibile possibilità della loro interazione" (Soprani, p. 44).

Analogamente a quanto già definito all'epoca della pubblicazione del D.Lgs. 528/1999, agli interventi relativi ad impianti si applica il Titolo IV del decreto qualora sia prevista la contemporanea effettuazione di opere edili di una certa entità, mentre si applicano tutte le restanti disposizioni del D.Lgs. 81/2008 ed in particolare l'art. 26 qualora siano da gestire rapporti di compresenza con addetti dipendenti da altri datori di lavoro. A tal proposito si ricordano le circolari n. 41/1997 e 30/1998 (al cui testo si rimanda per una più puntuale definizione) che stabiliscono il concetto che nel campo di applicazione della "direttiva cantieri" sono da includere i lavori ad impianti "asserviti ad opere edili o di ingegneria civile e non anche ad impianti connessi alla produzione industriale, agricola o di servizi". "ci pare che la logica interpretativa più corretta sia quella di escludere dal campo di applicazione del decreto quei lavori agli impianti, industriali e non, che non richiedono l'esigenza di avere un'area cantierabile. Con un esempio chiarificatore potremmo dire che per i lavori di manutenzione, diciamo ordinaria, agli impianti connessi alla produzione industriale, che non comporta certamente la necessità di un'area cantierabile, l'attività è tale da non rientrare nel campo di applicazione del decreto; viceversa un'attività di manutenzione più pesante, con modifiche sostanziali e sostituzioni di parti di impianto tale da comportare l'esigenza di un'area cantierabile, dovrà rientrare nel campo di applicazione suddetto" (Catanoso, Mischi, & Vicenzi, 2001).

Pertanto, tutti i cantieri temporanei o mobili, indipendentemente dalla loro dimensione, consistenza o pericolosità, sono soggetti ai disposti della norma. Ciò non significa che le attività escluse non siano soggette ad obblighi di sicurezza, a carico delle varie figure previste nel decreto. Significa esclusivamente che a tali attività si applicano altri titoli del decreto, o altre disposizioni normative specifiche, con conseguente diversa impostazione del quadro di compiti e responsabilità.

I cantieri aventi caratteristiche "particolari" - che con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 si riconducono unicamente alla presenza di più imprese, anche non contemporanea - richiedono inoltre la designazione del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e l'inoltro della notifica preliminare, con i conseguenti eventuali aggiornamenti. Qualora in fase di progettazione od anche di esecuzione si ritenga che l'opera possa essere realizzata da un'unica impresa, ma successivamente si presenti la necessità di ammettere in cantiere una seconda impresa, rimane l'obbligo già previsto nella normativa previgente al D.Lgs. 81/2008 di designare il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, che redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo dell'opera.

Sono stati quindi eliminati i riferimenti alla consistenza di 200 uomini-giorno del cantiere e alla presenza di rischi particolari. L'entità di 200 uomini-giorno del cantiere viene mantenuta per il solo obbligo di inoltro di notifica preliminare, in caso di realizzazione dell'opera da parte di un'unica impresa.

Esiste un unico discrimine, che non era presente nel D.Lgs. 494/1996, per quanto riguarda l'operatività nel campo dei lavori privati. Ai sensi dell'art. 90, comma 11, la designazione del coordinatore per la progettazione non è necessaria per gli interventi non soggetti a permesso di costruire (quindi: interventi soggetti a D.I.A.; opere che rientrano nel campo della manutenzione ordinaria e per le quali quindi non sono richiesti permessi, ecc.). È comunque obbligatoria, per questi cantieri, la designazione del coordinatore per l'esecuzione che, prima dell'inizio delle attività, deve provvedere a redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo dell'opera, onde consentirne la trasmissione alle imprese prima dell'eventuale gara.

□ 1.2. Il committente

Il committente viene definito quale il "Soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto" (art. 89, riportato in appendice a pagina 131).

Il legislatore, fin dall'entrata in vigore del D.Lgs. 494/1996, la cosiddetta "Direttiva Cantieri", ha sempre inteso che il committente sia la figura principale ovvero il perno della normativa di riferimento. In funzione di tale impostazione, al committente sono stati attribuiti compiti che vanno oltre il normale interesse nell'esecuzione delle opere commissionate, con la conseguente impossibilità di ritenere che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice, in quanto esperto del settore, sia responsabile unico della sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti. Tale circostanza è sottolineata anche dagli avvocati Lagueard e Gebbia, che in un loro articolo (Lagueard & Gebbia, 2008) riportano un passaggio della Corte di Cassazione: "In materia di infortuni sul lavoro in un cantiere edile, il committente rimane il soggetto obbligato in via principale all'osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza, ex art. 6 del D.Lgs. 494/1996, come modificato dal D.Lgs. 528/2000, atteso che l'effetto liberatorio si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell'incarico conferito quest'ultimo".

La definizione del committente, mutuata integralmente dal D.Lgs. 494/1996, sta a significare che il committente (o i committenti) è referente principale ed indispensabile dell'opera e l'impresa che si aggiudica l'appalto non diventa a sua volta committente rispetto alle imprese cui affida subappalti o cottimi. Significa altresì che il committente non può artatamente dividere in lotti la realizzazione di un intervento, al fine di non ricadere all'interno di parametri dimensionali od organizzativi più favorevoli. A tale proposito si precisa che: l'attuazione del progetto per fasi lavorative successive e non continuative nel tempo; l'attuazione in lotti separati; la realizzazione in siti separati, ovvero in collocazioni distinte che tutte insieme concorrono alla realizzazione di un'unica opera (ad es. lavori stradali) purché previsti da un progetto unico per l'intera opera, costituiscono "uno ed un unico cantiere". Significa infine che la definizione dell'entità e tipologia dell'opera non è funzionale al rilascio di permessi a costruire o alla presentazione di Dichiarazione di Inizio Attività, ma il semplice fatto di effettuare interventi edili o di ingegneria civile rende il soggetto "committente" dell'intero intervento. Il suo dovere nei confronti della sicurezza

viene quindi a cessare solamente con la conclusione definitiva dell'intervento oppure con la cessione del cantiere ad altro committente.

La dizione "per conto del quale" l'opera viene realizzata, può essere utile per individuare correttamente il committente nei casi dubbi. Nel caso di realizzazione di lavori per conto di soggetti terzi, quali, ad esempio, la manutenzione di un impianto elettrico di proprietà di un comune, appaltata da una ditta che ne ha la gestione (e che quindi può effettuare gare per l'affidamento dei relativi lavori), il committente non sarà il gestore, per quanto firmi i contratti d'appalto, ma sarà il comune, in quanto proprietario e destinatario finale degli interventi sull'impianto.

Inalterata è rimasta anche la definizione del committente pubblico, come modificata a suo tempo dal D.Lgs. 528/1999; il potere decisionale e di spesa relativo all'appalto non va quindi considerato in capo all'organo politico, bensì all'organo tecnico che attua quanto stabilito dall'organo politico e adotta i necessari provvedimenti tecnico-amministrativi per la realizzazione dell'opera.

Già nel 1997, con la Circolare n. 41, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale aveva stabilito che "il committente deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili; pertanto, nell'ambito delle persone giuridiche, pubbliche o private, tale persona deve essere individuata nel soggetto legittimato alla firma dei contratti d'appalto per l'esecuzione dei lavori".

Tale circolare consente quindi di dirimere, in prima battuta, non solo la problematica dell'individuazione del committente dell'opera pubblica, ma anche del committente di un'opera privata da realizzarsi per conto di una qualsivoglia persona giuridica (S.p.A., s.r.l., ecc.).¹

Merita in questo contesto ricordare pertanto che, né nei documenti della sicurezza né nella notifica preliminare o suoi aggiornamenti, può essere indicato quale committente una ragione sociale, nonché un organo politico di un qualsiasi ente.

□ 1.3. Il Datore di lavoro committente

Nell'ipotesi in cui siano effettuate attività all'interno di luoghi di lavoro nei quali siano presenti o coinvolti lavoratori direttamente dipendenti dal datore di lavoro, e nelle quali lo stesso, come committente, abbia affidato un intervento con attività di lavoro ad altre imprese esecutrici (presenti sia esclusivamente con propri lavoratori dipendenti che avvalendosi di imprese subappaltatrici che di lavoratori autonomi) o a lavoratori autonomi, va valutato se gli interventi si configurano quali opere edili o di ingegneria civile. Qualora questo sia il caso, si procede con le valutazioni e le attività previste dal titolo IV del D.Lgs. 81/2008; se invece non si rientra in tale settore, le attività devono essere gestite secondo i disposti dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (vedasi pag. 128).

Ciò è stato definito chiaramente dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza n. 3/2008 del 5 marzo 2008 (pubblicata in G.U.R.I. 64 del 15/03/2008) (vedasi pag. 203).

¹ Poiché da più parti, però, tale circolare viene considerata un po' affrettata ed approssimativa, per una definizione più approfondita rimandiamo al testo (Cola & Zgagliardich, 1998), nonché alle analisi pubblicate dall'ing. Porreca (Porreca, 2007).